

STATUTO

Della Società

"AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI ED AMBIENTALI SCRIVIA S.R.L."

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1. - Costituzione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata a controllo pubblico, denominata :

"AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI ED AMBIENTALI SCRIVIA S.R.L",
siglabile in "A.M.I.A.S. SRL" ;

Art. 2. - Sede

2.1 La Società ha sede in Novi Ligure.

2.2. L'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, depositi, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale (SIG) costituito dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue civili ed industriali, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi, nonché l'attività di controllo, trattamento, difesa, valorizzazione delle risorse idriche, compreso il riutilizzo a fini irrigui e/o industriali e la valorizzazione a fini energetici, e la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 4.1, lett. f) L. 5.01.1994 n. 36 s.m.i., il tutto come previsto dall'articolo 4 comma 2 lettera

a) del DLgs 175/2016.

3.2 La Società può altresì svolgere tutte le attività connesse, strumentali, complementari ed accessorie comunque riconducibili all'oggetto sociale, ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici con gestione e direzione lavori di opere da realizzare, per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali, impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei relativi residui, impianti energetici a valorizzazione della risorsa idrica.

3.3 La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente o indirettamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendole anche effettuare su richiesta di terzi, pubblici o privati, soci o non soci.

3.4 La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, incluse le prestazioni di garanzie, aventi pertinenza con l'oggetto sociale. Essa può, altresì, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società di capitali, enti, consorzi e associazioni, aventi scopi affini o analoghi, promuoverne la costituzione direttamente o indirettamente, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali, ma solo ed esclusivamente rientrante nelle attività previste dall'articolo 4 comma 2 lettere a), b), c) e d) del Dlgs 175/29016. Altresì in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del Dlgs 175/2016, potrà acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio

delle amministrazioni stesse ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.

Potrà anche partecipare ad associazioni di imprese od organismi affini, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture anche di terzi.

La società potrà svolgere operazioni finanziarie e, qualora ciò sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie, ma comunque non nei confronti del pubblico a norma dell'Articolo 106 D.LGS.

385/1993.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - TRASFERIMENTO QUOTE - PRELAZIONE - GRADIMENTO- RECESSO -ESCLUSIONE

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di € 17.400.000,00 (diciassettemilioni quattrocentomila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

La gestione delle quote a partecipazione pubblica è normata dall'articolo 9 del D.lgs. 175/2016.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, su deliberazione dell'Assemblea, anche con conferimenti non in denaro, nel qual caso si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli. 2464 e 2465 c.c.

5.3 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sotto l'osservanza delle normative tempo per tempo vigenti.

5.4 Il capitale sociale dovrà essere posseduto, per tutta la durata della Società in misura non inferiore al 51% dall'insieme degli Enti Locali.

5.5. La rimanente parte del capitale sociale potrà essere ripartita ai soci pubblici e privati che in relazione ad obiettivi e criteri connessi a capacità tecniche, economiche, finanziarie o gestionali, saranno scelti dagli Enti Locali soci di cui al 5° comma, con le procedure di legge.

5.6 Il capitale sociale può essere aumentato, o diminuito, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabilite, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia. E' fatto salvo quanto disposto al comma 5.4 del presente articolo.

5.7 In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata (diritto di sottoscrizione).

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci.

La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R..

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che

giustificchino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano gli artt. 2481 e 2481-bis c.c..

9. 5.8. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale, così come previsto dall'articolo 2481 bis comma 1 del Codice Civile.

6. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi - Prelazione - Gradimento

6.1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie quote, ovvero alienare i diritti di opzione sulle nuove quote in caso di aumento di capitale, gli altri soci hanno diritto di prelazione.

6.2 Il socio pertanto dovrà previamente, con raccomandata A/R, informarne l'Organo Amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. L'organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare le quote o i diritti di opzione offerti.

L'organo Amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R, delle proposte di acquisto pervenute.

6.3 La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle quote possedute, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

6.4 Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le quote e i diritti di opzione saranno direttamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto al comma 6.6 che segue.

6.5 L'efficacia dei trasferimenti delle quote e dei diritti d'opzione e di prelazione nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno le condizioni di cui all'articolo 5.4 dello Statuto.

6.6. Il trasferimento delle quote e dei diritti d'opzione e di prelazione ad esse inerenti a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società, se non con il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il gradimento potrà essere negato nel caso di violazione dei disposti di cui al comma 5.4 dello Statuto e potrà inoltre essere legittimamente rifiutato a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società ovvero a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di Enti Locali.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

Art. 7. Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta al socio che non ha consentito:

a) al cambiamento dell'oggetto sociale e del tipo di Società;

- b) alla fusione o scissione della Società;
- c) al trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- e) al compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art. 2468, 4° comma, c.c.;
- f) alla revoca dello stato di liquidazione;
- g) all'eliminazione di uno o più cause di recesso;
- h) all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481-bis c.c..

7.2 Il diritto di recesso compete altresì nei casi previsti dall'art.2497 quater c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

7.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro cinque giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della Decisione che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una Decisione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

7.4 Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

7.5 I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio sociale a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso con esclusione dei beni di natura demaniale. In caso di disaccordo la determinazione del valore del patrimonio

sociale è compiuta, su istanza della parte più diligente, tramite relazione giurata di un esperto, nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

7.6 Il rimborso della partecipazione va eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso e può avvenire mediante:

- a) acquisto della partecipazione del socio receduto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- b) acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci;
- c) utilizzo di riserve disponibili o, in mancanza,
- d) riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

7.7 Il recesso non potrà essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società (art. 2473 ultimo comma, c.c.).

Articolo 8 -Esclusione del Socio

8.1 I Soci non in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti, possono essere esclusi dalla Società, una volta esperito infruttuosamente il seguente iter procedurale da parte dell'Organo amministrativo:

- a) invito scritto ai Soci a versare quanto necessario a copertura totale dei conferimenti sottoscritti o a conferire quanto si sono obbligati, fissando un termine che non potrà essere superiore a 15 giorni dalla data dell'invito;
- b) decorsi 5 giorni dal termine fissato nell'invito di cui sopra, invio ai Soci non adempienti di una diffida ad adempiere entro 30 giorni dal suo ricevimento;
- c) decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, l'Organo amministrativo

avvia la procedura prevista dall'art. 2466 secondo comma c.c.;

d) in caso di infruttuosità della vendita, i Soci morosi sono esclusi dalla Società, mediante apposita deliberazione assembleare, ed il capitale sociale è corrispondentemente ridotto.

8.2 Tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dai commi precedenti devono essere portati a conoscenza dei Soci inadempienti con mezzi idonei; a tale scopo sono ritenuti validi strumenti di notifica:

- a) la raccomandata a.r. in plico aperto;
- b) la notifica attraverso ufficiale giudiziario o corriere privato;
- c) il telegramma.

8.3 Per quanto qui non espressamente previsto si applica l'art. 2466 c.c..

8.4 Oltre che per morosità, i Soci possono essere esclusi per giusta causa, quando ricorrono i seguenti motivi:

- a) qualora vengano dichiarati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale;
- b) in caso di inadempimento o di impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi;
- c) qualora compiano i seguenti fatti gravemente dannosi per la società: la divulgazione di notizie riservate o false o gravemente lesive dell'immagine sociale, il rifiuto di collaborare con gli altri Soci e l'ingiustificato mancato intervento alle riunioni sociali per più di un bimestre se ciò compromette il regolare andamento della società.

8.5 Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 2473-bis c.c..

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 9 - Attribuzioni

All'Assemblea oltre alle attribuzioni di legge, sono riservate le deliberazioni attinenti gli atti di indirizzo da indicare all'Organo Amministrativo in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci pubblici.

Analoghi poteri sono riservati all'Assemblea in materia di partecipazioni dell'A.M.I.A.S. S.R.L. in altre Società.

Art. 10 - Convocazioni

10.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'Atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2. L'Assemblea, è convocata dall'Amministratore Unico, o, ove nominato l'Organo collegiale, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di impossibilità o di inerzia dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore se esistente, od anche da un socio, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di indizione, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso dovrà pervenire al domicilio dei soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio o la residenza risultante dal Registro delle Imprese o da idoneo titolo debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.

10.3. In mancanza di dette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati sulla riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data, a cura degli amministratori presenti, tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 11 - Interventi

11.1. All'Assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese o muniti di idoneo titolo debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.

11.2. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti né della Società, né delle Società da essa controllate né di aziende o istituti di credito.

11.3. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci, e le deleghe sono valide solo per la specifica adunanza.

Art. 12 - Presidenza

12.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e in caso di nomina di Organo collegiale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.2. In mancanza, la Presidenza è affidata ad altra persona scelta dagli intervenuti.

12.3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, o da un notaio nelle assemblee dove la legge ne imponga la presenza .

12.4. Spetta al Presidente della Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13 - Svolgimento delle adunanze

13.1. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta ovvero, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

13.2. In ogni evenienza, le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese o, se nessun socio vi si oppone, per acclamazione. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 14 - Conflitto di interessi

14.1. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

14. 2. In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla Società - è impugnabile a norma dell'art. 2373 C.C. se il voto del o dei soci in conflitto sia stato determinante.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 15 - Composizione

15.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, per specifiche e motivate ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 commi 2 e 3 del Dlgs. 175/2016.

15.2 Nel caso sia prevista la nomina del Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

La composizione dell'Organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R.

30/1172012 Numero 251 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 comma 4 del Dlgs. 175/2016.

15.3 I componenti dell'Organo Amministrativo, si tratti di Amministratore Unico che di membri del Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'articolo 11 comma 1 del Dlgs. 175/2016.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

15.4 Nei limiti previsti dall'articolo 11 comma 6 del Dlgs 175/2016, il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, stabilisce, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, le modalità di ripartizione dei compensi, rimborsi, indennità tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentite, per questi ultimi, il parere dell'Organo di Controllo.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,

e trattamenti di fine mandato a sensi di quanto disposto dall'articolo 11 comma 9 lettera c).

15.5 L'Organo Amministrativo, ove collegiale, può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del C.C. , deleghe di gestione ad un solo Amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dalla assemblea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 comma 9 del Dlgs. 175/2016.

15.6 I componenti dell'Organo Amministrativo, sia in caso di Amministratore Unico che di organo collegiale, non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Nel caso siano dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, il tutto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 comma 8 del Dlgs. 175/2016.

15.7 I membri dell'Organo Amministrativo, sia in caso di Amministratore Unico che in caso di organo collegiale i durano in per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di cessazione anticipata della carica di amministratore, all'atto della sostituzione conseguente deve essere mantenuto l'equilibrio tra i generi maschile e femminile di cui al punto 15.2.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza la Assemblea per provvedere alle nuove nomine, mantenendo sempre l'equilibrio tra i generi maschile e femminile di cui al punto 15.2.

Art. 16 - Nomina

16.1. L'Assemblea nomina il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Vice Presidente

17.1 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente questi sarà sostituito dal Vice - Presidente nominato nel seno del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il vice- Presidente avrà quindi solo funzione vicaria del Presidente . Per tale carica non è prevista la attribuzione di alcun compenso aggiuntivo a sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 comma 9 lettera b).

Art. 18 - Funzionamento

18.1. Il Consiglio, ove nominato, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due amministratori o dai sindaci.

18.2. Il Presidente deve procedere alla convocazione in un termine non maggiore di giorni 7 (sette), salvi i casi d'urgenza ove il termine potrà ridursi a non meno di 24 ore. E' consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici, per tenere le riunioni in videoconferenza o audioconferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.3. Gli avvisi per intervenire alle sedute sono inoltrati anche ai Sindaci effettivi.

18.4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.5. Il Consiglio si reputa validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Art. 19 – Conflitto di interessi

19.1. L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale.

Qualora si tratti di Amministratore Delegato egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione ed investire della medesima l'Organo collegiale.

In caso d'inosservanza, la relativa deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile dagli amministratori e dai sindaci entro novanta giorni dalla sua data ai sensi dell'articolo 2391 comma 3 Codice Civile.

L'amministratore risponde inoltre dei danni derivanti alla società dalla sua azione o omissione.

Art. 20 – Attribuzioni

20.1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società; e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non

siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea.

Art. 21 - Rappresentanza

21.1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero ove nominato l'organo collegiale al Presidente del Consiglio di amministrazione, ed all'Amministratore delegato od agli Amministratori delegati ove istituiti, entro i limiti dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti.

21.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza della società spetta al Vice-Presidente ove nominato .

Articolo 22- Responsabilità degli Enti e dei componenti l' organo Amministrativo e di controllo.

I componenti dell' Organo di Amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

Art. 23 - Violazioni compiute dai rappresentanti

La società assume a proprio carico, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente a danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Composizione e durata

23.1 Il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

23.2 Il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea, che ne determina anche i compensi spettanti ai sindaci per tutta la durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale svolge funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 bis terzo comma Codice Civile, non essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non facendo essa ricorso al mercato del capitale di rischio e salvo diversa apposita delibera dell'Assemblea.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia come previsto dall'articolo 11 comma 1 del Dlgs. 175/2016 e la loro nomina deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 120 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento attuativo D.P.R. N. 251 del 30/11/2012.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Bilancio d'esercizio

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 25 - Utili

25.1 Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito tra i soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in maniera corrispondente.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26

26.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 27 - Foro competente

27.1 Foro competente per eventuali controversie non devolvibili all'arbitro di cui all'articolo 30, che riguardino la società, è quello della sede legale.

27.2. Sono fatti salvi i disposti di cui all' Art. 33 D. Lgs. 80/1998 così come sostituito dal 1° comma dell' Art. 7 L. 21.07.2000 n. 205, in ordine alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo per le materie attinenti i pubblici servizi.

Art. 28 - Clausola arbitrale

28.1. Le controversie che, in dipendenza dei rapporti reciproci, insorgessero tra la società e gli amministratori e liquidatori o tra questi soggetti ed i soci ovvero tra i soci stessi su questioni comunque attinenti a rapporti sociali, escluse quelle per legge non componibili, saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è fissata la sede sociale.

Tale Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Gli arbitri decideranno secondo equità, con arbitrato irrituale e inappellabile, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ufficio, deliberando anche circa il carico delle spese.

Art. 29 - Rinvio

29.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.